

Emendamento 1

Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Mazaly Aguilar, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch, Rob Rooker, Cristian Terheş, Patryk Jaki, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi, Vincenzo Sofo, Bert-Jan Ruissen, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

a nome del gruppo ECR

László Trócsányi, Tamás Deutsch, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, András Gyürk, Kinga Gál, Andor Deli, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross, Livia Járóka, Enikő Győri

Relazione**A9-0169/2021****Predrag Fred Matić**

Salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE nel quadro della salute delle donne (2020/2215(INI))

Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la proposta di risoluzione non legislativa A9-0169/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sulla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabilisce che l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR), proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il cui articolo 3 afferma che "ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona",
- vista la dichiarazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, il cui preambolo afferma che il fanciullo necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
- visto l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
- visto l'articolo 10, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui "il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio",

- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina che, all'articolo 4, stabilisce, in materia di obblighi professionali e norme di condotta, che qualsiasi intervento nel settore sanitario, compresa la ricerca, debba essere effettuato nel rispetto degli obblighi e delle norme professionali pertinenti,
 - vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi¹,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- A. considerando che l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di salute ed educazione sessuale, riproduzione e aborto rientrano nella competenza legislativa degli Stati membri;
1. **rileva che l'Unione europea non ha competenza per lo sviluppo di politiche relative alla salute e all'educazione sessuale, alla riproduzione e all'aborto;**
 2. osserva che la pratica dell'aborto non ha lo status di diritto umano ai sensi del diritto internazionale, dell'UDHR, dei pertinenti trattati e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 3. osserva che il diritto all'obiezione di coscienza degli operatori sanitari è un diritto fondamentale ed essenziale nell'assistenza medica;
 4. sottolinea che l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di educazione sessuale nelle scuole è di competenza esclusiva degli Stati membri;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Or. en

¹ GU C 468 del 15.12.2016, pag. 66.